

COMUNE DI OZZERO

Piazza Vittorio Veneto, 2 - 20080 Ozzero MI

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALI TERMICHE
“SCUOLE ELEMENTARI-MEDIE”
E “ASILO-MENSA-PALESTRA SCOLASTICA”**

**- SCHEMA DI CONTRATTO -
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -**

rif. 155/19 - all.01

data: 19/09/19

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

20082 Binasco (MI) Via Michelangelo Buonarroti, 3 - Tel 02/90092550 - e-mail info@termoprogetti.com

SCHEMA DI CONTRATTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA "SCUOLE
ELEMENTARI-MEDIE" E "MATERNA-MENSA-PALESTRA
SCOLASTICA"

CUP C59E19000610005 - CIG

TRA

Il Sig., nato a (.....) il,
domiciliato per la Sua carica presso Comune di Ozzero Piazza V.
Veneto, 2, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione da
lui rappresentata, a ciò autorizzato con Decreto sindacale n.
del, in qualità di Responsabile del Servizio,
codice fiscale 04935070153, che nel prosieguo del presente Atto verrà
chiamato per brevità anche "Stazione appaltante";

E

il Sig. nato a(.....) il,
C.F.:, nella sua qualità di Legale rappresentante
dell'impresa codice fiscale e
partita I.V.A.
con sede legale in (.....), alla via,
....., iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio di al n., che nel prosieguo
dell'atto verrà chiamata anche per brevità "Appaltatore".

PREMETTONO CHE

con atto GC del n....., esecutiva, è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori denominati **MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRALI TERMICHE "SCUOLE ELEMENTARI-MEDIE" E "ASILO-
MENSA-PALESTRA SCOLASTICA"** per un importo complessivo dei
lavori da appaltare di € **79.075,5**. (euro
Settantanovemilasettanacinq/50), di cui: € **79.075,5** (euro
Settantanovemilasettantacinque/50.) **oggetto dell'offerta;**

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

con Determinazione del Settore Tecnico Manutentivo n.
del, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa
..... per il prezzo complessivo di €
oltre iva 22% come di seguito specificato, in seguito all'offerta del
ribasso del, sul prezzo a base di gara.

- ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. è stato acquisito il certificato di iscrizione alla CCIAA di rilasciato in data, e sono stati verificati i requisiti di ordine generale della ditta in oggetto;
- sono stati acquisiti i seguenti atti.
- DURC rilasciato da il
- certificato di regolarità fiscale rilasciata dall'agenzia delle Entrate Ufficio di il;
- certificato penale di Casellario Giudiziale rilasciato il dalla Procura di

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

1., nella sua predetta qualità, concede all' impresa..... nella qualità di Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori denominati **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALI TERMICHE SCUOLE ELEMENTARI-MEDIE” E “ASILO-MENSA-PALESTRA SCOLASTICA**
2. presso **EDIFICIO COMUNALE** in di cui agli atti in premessa citata.

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

L'appalto è concesso a corpo.

3. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'Appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo".

ART. 4 AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta complessivamente a € (euro.....) al netto dell'I.V.A., tenuto conto del ribasso del, sul prezzo a base di gara, che porta l'ammontare delle opere al netto del ribasso a € (euro), oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano a € (euro.....). Tale somma

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

però viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale, che farà il Direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte, che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

2. Il contratto è stipulato **"a corpo "** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, voce d) del D.lgs. n. 50 del 2016; l'importo complessivo dei relativi lavori, previsto in € (euro), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori

3. L'Appaltatore dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere o quietanzare il corrispettivo di cui al presente contratto, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000 e s.m.i. è il sig.

4. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune di Ozzero alla sede legale dell'Appaltatore.

5. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sulla Tesoreria del Comune di Ozzero.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appalto viene concesso dal Comune di Ozzero ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed insindacabile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n..... del esecutiva ai sensi di legge e del disciplinare della gara d'appalto e affidamento dei lavori di cui alla determinazione n. 220 del 01.07.2019 in premessa citate.

2. Tutti tali atti, che le parti dichiarano di conoscere bene ed accettare, sono depositati agli atti d'ufficio e fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, dispensandomi di darne lettura e dall'allegarli.

3. Le parti si impegnano inoltre a rispettare le disposizioni

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

attualmente in vigore del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 e del D.P.R 207/2010. L'appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera;

4. L'appaltatore si obbliga inoltre, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

5. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

6. L'appaltatore è responsabile, a fronte del Comune di Ozzero, in rapporto all'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'appaltatore si obbliga inoltre alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto.

7. L'appaltatore si obbliga quindi a provvedere al versamento dei contributi prescritti dai vari enti assicurativi e di previdenza ivi compresa la Cassa Edile. Il Comune di Ozzero avrà in ogni tempo diritto di verificare l'ottemperanza dell'appaltatore a quanto sopra.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile ai sensi dell'art.30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

8. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato a favore dell'appaltatore sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi prescritti sono stati integralmente adempiuto. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti l'appaltatore non può opporre alcuna eccezione.

ART. 6 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui dall'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016, le stesse verranno liquidate, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50 del 2016.

ART. 7 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

ART. 8 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. L'Appaltatore avrà diritto ad un pagamento ad acconto, in corso

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

d'opera, quando volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute raggiunga il% (.....) **dell'importo contrattuale** e la liquidazione dello stato di avanzamento avverrà in base alle percentuali raggiunte nelle varie categorie lavori come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e dopo il ricevimento da parte della stazione appaltante del contributo previsto per i lavori oggetto d'appalto

ART. 9 PAGAMENTI A SALDO

1. Il pagamento dell'ultimo stato di avanzamento lavori, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, a seguito dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e dopo il ricevimento da parte della stazione appaltante del contributo previsto per i lavori oggetto d'appalto
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Art. 10 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi della Legge n. 136/2010, si dà atto che il codice CUP è C59E19000610005 e il codice CIG è -----.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissati dalla medesima legge.
3. In particolare, pertanto, l'Affidatario:
 - a) dichiara di aver acceso il seguente conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

- previsto dall'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 alle commesse pubbliche: IBAN e che il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto è il sig. nato a il C.F.:
- b) si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente conto corrente dedicato indicato sopra che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario;
 - c) si obbliga a inserire nei contratti di subappalto o subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - d) si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell'ente appaltante i contratti di cui alla precedente lett. c), affinché l'ente appaltante medesimo verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
 - e) si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge 136/2010, informando di ciò contestualmente l'ente appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente;

Art. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

1. L'Ente Appaltante risolverà il presente contratto con posta elettronica certificata entro quindici giorni dall'accertamento che le transazioni finanziarie relative al presente contratto ed ai subcontratti attivati dall'appaltatore siano state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente articolo 10.

ART. 12 TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
2. È previsto l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.
3. L'inizio dei lavori dovrà avvenire non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto. Tale data dovrà essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori
4. Nel caso in cui l'appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo 15 giorni. Decorso quest'ultimi termini la Stazione appaltante può risolvere il contratto e trattenere la cauzione definitiva. L'appaltatore sarà comunque escluso dalla partecipazione nel caso in cui venga indetta nuova procedura per l'affidamento degli stessi lavori.
5. **In deroga a quanto sopra, si fa presente che ai sensi di quanto disposto dal Decreto 14 maggio 2019 del direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico relativo all'assegnazione di contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, l'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere deve avvenire entro il 31 ottobre 2019.**
6. Il **tempo utile** per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 52** (cinquantadue) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna ed inizio dei lavori.
7. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una **penale** pari allo 0,5% dell'imposto posto a base di gara per ciascun giorno di ritardo.
8. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

9. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

ART. 13 REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

1. Il collaudo dei lavori sarà espletato con i modi e nei tempi indicati dall'art. 102 del D.lgs 50/2016.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione Appaltante; il silenzio della stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Consorzio prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assume carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Consorzio richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs. n. 50 del 2016.

ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante in data rilasciata dalla società/istituto bancario di per l'importo di € (euro) che il responsabile di settore, ritiene idonea e accetta.
2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 16 POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'appaltatore ha prodotto polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (Polizza N. emessa da agenzia di) ai sensi all'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016, che il responsabile di settore ritiene idonea e accetta.

ART. 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE PREVIDENZA ED ASSISTENZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 18 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 19 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Come indicato dal progettista l'intervento non è soggetto a redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. In quanto risulta realizzabile in meno di 200 uomini/giorni, e opererà un'unica impresa per volta.

ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi art. 105 del D. lgs. 50/2016.

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

20082 Binasco (MI) Via Michelangelo Buonarroti, 3 - Tel 02/90092550 - e-mail info@termoprogetti.com

2. L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 105 del D. lgs. 50/2016, ricordando che la quota subappaltabile non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto dei lavori.

ART. 21 CONTROVERSIE

1. La definizione di possibili controversie tra l'Appaltatore e Amministrazione deve avvenire secondo quanto disposto dal Titolo I, Parte IV, D.lgs.50/2016.

ART. 22 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 50/2016, negli articoli attualmente in vigore del Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei Ll. pp. 19 aprile 2000, n. 145 e del d.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207.

Art. 21 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. A norma dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, il presente contratto è stipulato mediante la sottoscrizione del presente contratto in forma elettronica.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione appaltante per legge.
3. L'Appaltatore dichiara che le lavorazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che la Stazione appaltante è tenuta a versare in scissione dei pagamenti, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.
4. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette a IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera b) della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI – RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti o comunque acquisiti durante lo svolgimento della presente procedura selettiva saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

Identità e dati di contatto.

Si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Ozzero nella persona del Sindaco pro tempore, Ing. Guglielmo VILLANI.

Sede: Piazza vittorio Veneto 2 -20080 – Ozzero -MI-

Si riportano i seguenti dati di contatto: centralino tel.029400401- PEC: protocollo.ozzero@legalpec.it ; email: sindaco@comune.ozzero.mi.it

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO).

Si informa che l'Ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 Reg. UE 2016/679 il responsabile della protezione dei dati personali – Avv. Erika Bianchi - che è contattabile attraverso i seguenti canali: (erika.bianchi@pec.it - dpo.italia@gmail.com).

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse al procedimento selettivo di cui l'interessato è parte, alla stipulazione dell'eventuale contratto individuale di lavoro nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679).

I dati raccolti sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato in modalità cartacea e digitale.

Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali/Trasferimento dati a paese terzo

I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

I dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal d.lgs. 33/2013.

Si informa che il Titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale per la quale non esiste una decisione di adeguatezza della Commissione, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati

I dati raccolti verranno conservati per tutta la durata del presente procedimento e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati.

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

Diritti sui dati/Reclamo

L'interessato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Conferimento dei dati

L'interessato non è obbligato a fornire i dati tuttavia il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere al perfezionamento del procedimento.

Finalità diversa del trattamento

Ove il Titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il titolare fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Profilazione

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

ART. 23 - CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente documento, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" del Comune di Ozzero, adottato in conformità alla L. n. 190 del 06/11/2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2019 e che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore dichiara:

A) ai sensi di quanto disposto all'art. 5, comma 1, lett. f), punto 17 del suddetto Piano, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 – ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – "pantouflage"):

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

a.1) di non aver concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei propri confronti;

a.2) di essere consapevole, ai sensi del citato art. 53, comma 16 – ter, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi e conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

B) ai sensi all'art. 8 del sopra citato Piano l'insussistenza di rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra l'Appaltatore (titolari dell'Impresa, amministratori, soci e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento) e gli amministratori ed i responsabili della Stazione appaltante.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna a non intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Ozzero e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti che costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 CC.

ART. 24 - ALLEGATI

Sono allegati al presente disciplinare, sotto la lettera "A", il Capitolato Speciale d'Appalto.

Letto, approvato, sottoscritto, unitamente ai citati allegati, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ozzero lì,

L'APPALTATORE
(.....)

IL COMUNE DI OZZERO
(.....)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed apparecchi occorrenti per l'intervento di riqualificazione Centrale Termica ed integrazione della termoregolazione ambiente di impianto esistente in edificio comunale, oltre ad adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e risparmio energetico.

In particolare, le opere consistono in:

- Efficientamento energetico Centrale termica "ASILO-MENSA-PALESTRA SCOLASTICA
- Efficientamento energetico Centrale termica "SCUOLE ELEMENTARI e MEDIE

Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo previsto per la realizzazione delle opere del presente appalto ammonta a **euro 79.075,50** definito come segue :

importo delle opere **euro 71.886,82**

oneri aggiuntivi per l'attuazione piani di sicurezza **euro 7188,68**
(non soggetti a trattativa al ribasso)

L'importo dell'appalto si considera al netto dell' I.V.A. e comprensivo di tutti gli oneri inerenti la fornitura e posa, nonché le opere provvisorie, gli oneri della sicurezza ex legge 494/96, L.81/08 nel rispetto delle norme in materia, necessarie al completo finimento in ogni parte dell'oggetto di appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nei documenti di appalto, ma nel rispetto della normativa vigente e secondo la regola dell'arte.

Il contratto viene stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 43, comma 6, del d. P.R. n. 207 del 2010, con importo fisso e invariabile

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

con impossibilità delle parti, di successiva verifica sulla misura o valore attribuito a quantità dei lavori.

Considerando che l'opera in oggetto, risulta realizzabile con forza lavoro inferiore a 200 uomini/giorno e che opererà contemporaneamente un'unica impresa, non sussiste l'obbligatorietà alle prescrizioni richieste dal D.Lgs. n.81/2008 e D.Lgs. n.106/2009 per la nomina del coordinatore della Sicurezza in ambienti di lavoro (direttiva cantieri mobili).

Art. 3 DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Risultano parte integrante del presente contratto d'appalto gli elaborati di seguito elencati:

- Schema di Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto
- Relazione tecnica
- Elaborati grafici di progetto rif. n. 155/19-01 e n. 155/19-02
- Elenco Prezzi Unitari
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro economico
- Cronoprogramma dei lavori
- Diagnosi Energetica edificio Asilo-Mensa-Palestra Scolastica
- Calcolo Incidenza Uomini/giorno

Art. 4 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Saranno a carico della Ditta Assuntrice, oltre a quanto richiamato nel capitolato generale, i seguenti **OBBLIGHI** ed **ONERI** generali e speciali:

- La messa in atto, durante l'esecuzione dei lavori, di tutte le **PROCEDURE** necessarie a garantire la totale incolumità del proprio personale operaio e delle altre imprese operanti ed evitare eventuali danni a beni o cose presenti.
- Tutti i **MEZZI** di lavoro necessari alla realizzazione dell'opera quali scale, ponteggi mobili ecc. di tipologia conforme alle Leggi vigenti in materia di antinfortunistica.
- Il **TRASPORTO** di tutti i materiali e attrezzature presso al cantiere.
- Le **SPESE** di vitto, viaggio e trasferte del proprio personale.

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

20082 Binasco (MI) Via Michelangelo Buonarroti, 3 - Tel 02/90092550 - e-mail info@termoprogetti.com

- La **CAMPIONATURA** dei diversi materiali, le prove di laboratorio richieste o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati e le relative certificazioni.
- Spese per l'approntamento delle **PROVE**, sia in corso d'opera che in sede di collaudo.
- La **CUSTODIA** di tutti materiali ed apparecchi oltre alla loro protezione dagli agenti esterni fino alla messa in opera e collaudo delle opere.
- Lo **SGOMBERO**, a fine lavori, delle aree assegnate alla Ditta Assuntrice, per il deposito dei materiali ed attrezzature (la Committente si riserva la facoltà di poter richiedere durante i lavori lo spostamento di tali aree per necessità operative di cantiere, a totale carico della Ditta Assuntrice).
- Lo **SGOMBERO** e la pulizia delle zone in cui la Ditta Assuntrice ha operato, producendo materiali di risulta e parti da rottamare.
- La **VERNICIATURA** di tutte le parti metalliche quali staffaggi e tubazioni come da specifica di seguito descritta e comunque conforme alla normativa specifica vigente in materia.
- La consegna alla Committente di tutta la **DOCUMENTAZIONE TECNICA** d'uso e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in triplice copia in formato cartaceo, oltre a supporto magnetico in formati compatibili AUTOCAD/OFFICE.
- La consegna alla Committente di tutta la **DOCUMENTAZIONE AS-BUILT** degli elaborati grafici di progetto, relativa alla parte meccanica ed elettrica, compresi schemi elettrici di quadro e campo.
- **L'ISTRUZIONE** del personale incaricato dalla Committente per la conduzione e gestione degli impianti.
- La consegna a fine lavori della **DICHIARAZIONE** attestante l'esecuzione degli impianti nel pieno rispetto delle Norme e Leggi vigenti in materia (CERTIFICATO di CONFORMITA'), il rilascio del Libretto di Centrale riportante l'avvenuto controllo al primo avviamento.

Art. 5 STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO

L'Appaltatore è tenuto alla stipulazione del contratto in forma elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione (si veda l'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016). Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali

TP studio termotecnico - Per. Ind. REANI DAVIDE

20082 Binasco (MI) Via Michelangelo Buonarroti, 3 - Tel 02/90092550 - e-mail info@termoprogetti.com

oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Art. 6 CAUZIONI E GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di CAUZIONE con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è stabilita nella misura del 10%.

Per le modalità di svincolo della garanzia definitiva si rimanda ai dispositivi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

La Ditta Appaltatrice, ha l'obbligo di **garantire** tutto l'impianto, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento pari ad un periodo di **ANNI UNO**, decorrenti dalla data di approvazione del collaudo definitivo invernale.

Pertanto, fino a tale termine, la ditta appaltatrice dovrà **RIPARARE** tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino negli impianti per cattiva qualità dei materiali o difetto di montaggio.

Art. 7 TEMPI E MODI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere **ESEGUITI** secondo le migliori **REGOLE D'ARTE** e le prescrizioni del presente capitolato d'Appalto e della Direzione Lavori.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

È previsto l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto. Tale data dovrà essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori

Nel caso in cui l'appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo 15 giorni. Decorso quest'ultimi termini la Stazione appaltante può risolvere il contratto e trattenere la cauzione definitiva. L'appaltatore sarà comunque escluso dalla partecipazione nel caso in cui venga indetta nuova procedura per l'affidamento degli stessi lavori.

In deroga a quanto sopra, si fa presente che ai sensi di quanto disposto dal Decreto 14 maggio 2019 del direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico relativo all'assegnazione di contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, l'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere deve avvenire entro il 31 ottobre 2019.

Il tempo utile per l'ULTIMAZIONE dei lavori in appalto, con esito favorevole delle verifiche e controlli, è fissato in **giorni 60** (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Le singole fasi dei lavori saranno determinate facendo riferimento al documento **CRONOPROGRAMMA** allegato al presente capitolato d'appalto.

Art. 8 PENALI PER RITARDO LAVORI

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nella fornitura del materiale e nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori, oltre a penale pecuniaria pari al 0,5% dell'importo posto a base di gara per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% dell'importo di contratto.

Raggiunta tale percentuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore della penale stessa.

L'ammontare delle spese di assistenza e della relativa penale sarà dedotto dal conto finale.

Art. 9 COLLAUDI

Le procedure di collaudo al fine di poter stabilire che gli impianti risultino realizzati a regola d'arte e secondo tutte le normative vigenti in materia comprendono:

- **COLLAUDO IN CORSO D'OPERA** - prove di tenuta in pressione, lavaggi e soffiaggi.
- **COLLAUDO PROVVISORIO** - verifica delle pressioni, portate e temperatura dell'impianto durante il funzionamento preliminare.
- **COLLAUDO DEFINITIVO** – funzionamento degli impianti durante la stagione invernale (riscaldamento) successiva all'ultimazione dei lavori.

Non verrà in ogni caso accordato all'Appaltatore alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, per eventuali perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei collaudi e si provvederà attraverso l'autorità giudiziaria secondo termini di legge, a recuperare il danno che dovrà essere risarcito dall'Appaltatore e comunque ripristinato tempestivamente con personale specializzato.

Art. 10 PAGAMENTI

Le prestazioni saranno contabilizzate e liquidate a valle del rilascio del "Certificato di Collaudo definitivo", previo benestare da parte della sezione Appaltante di regolare esecuzione delle prestazioni affidate ed a seguito dell'erogazione del contributo.

Alla liquidazione del saldo, l'Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Art. 11 OSSERVANZA LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

La Ditta Appaltatrice è tenuta alla **SCRUPOLOSA OSSERVANZA** di tutte le Leggi, Regolamenti e Norme di carattere nazionale, regionale e locale che regolano l'esecuzione dei lavori appaltati, ciò anche nel caso che Leggi, Regolamenti e Norme vengano emanate DURANTE IL CORSO DEI LAVORI.

A titolo ESEMPLIFICATIVO ma non ESAUSTIVO:

a) l'Appaltatore è tenuto all'**OSSERVANZA** delle Leggi, dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali che regolano le retribuzioni dovute ai propri dipendenti e l'attuazione nei loro confronti delle assistenze, assicurazioni e previdenze varie.

b) l'Appaltatore è tenuto anche ad **ACCERTARSI**, pena l'immediato allontanamento dal cantiere, che quanto previsto al precedente punto venga **SCRUPOLOSAMENTE** rispettato da eventuali sub-appaltatori, ove ricorrano necessità di **SUB-APPALTI**.

c) l'Appaltatore dovrà anche **OSSERVARE** scrupolosamente le Norme di Legge relative alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, dovrà porre in atto tutte le necessarie misure finalizzate ad evitare il verificarsi di incidenti e danni alle persone ed alle cose utilizzate sul cantiere per la esecuzione delle opere appaltate.

d) Dovrà **ASSICURARSI** che qualsiasi attrezzatura, apparecchiatura e/o parte di essa utilizzata in cantiere in relazione alle opere appaltate o data in uso a suoi Subappaltatori o a fornitori diretti del Committente, sia conforme alle vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza; ciò anche nel caso che dette attrezzature e/o apparecchiature siano state fornite o predisposte da terzi Appaltatori, o comunque risultino disponibili in cantiere.

L'Appaltatore ha l'**OBBLIGO** di osservare, oltre le prescrizioni stabilite dal presente capitolato, tutte le Norme, Leggi e Regolamenti in materia di impianti, vigenti alla data di esecuzione degli stessi.

In PARTICOLARE, bisognerà fare specifico riferimento alle seguenti disposizioni:

- ⇒ LEGGE 9 GENNAIO 1991 n.° 10 e successiva integrazione DLgs 19 agosto 2005 n° 192 DLgs 29 dicembre 2006 n° 311“ Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale della energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e s.m.i.
- ⇒ D.P.R. 02.04.2009, n. 59 “Regolamento di attuazione art. 4 comma 1 lettere a) b) Dlgs 192/05, concernente attuazione della direttiva 2002/91 CE sul rendimento energetico in edilizia.
- ⇒ D.G.R. n. 8/5018 del 26/06/07 disposizioni finalizzate ad attuare il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili in conformità ai principi fondamentali fissati dalla Direttiva 2002/91/CE e dal Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato con Decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n. 311 in attuazione degli articoli 9 e 25 della legge regionale del 2 dicembre 2006, n. 24.
- ⇒ D.G.R. n. VIII/8745 del 22/12/08 modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 8/5018 del 26/06/07 con la quale sono state approvate le “Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia”, comprensive della disciplina per la certificazione energetica.
- ⇒ DECRETO REGIONALE n. 2456 del 08/03/2017 integrazioni delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici, approvate con Decreto 176 del 12/01/2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica.
- ⇒ NORME UNI-CTI riguardanti il calcolo la manutenzione degli impianti termici, il calcolo dei camini, nonché per di fabbisogno di calore energetico convenzionale normalizzato degli edifici, rendimenti di sistemi di riscaldamento e il collaudo degli impianti termici, di termoventilazione ed idrico-sanitari, per la conduzione, il controllo, l'offerta e il collaudo di impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria.
- ⇒ NORME UNI-CIG sulla sicurezza di impiego del gas combustibile.

- ⇒ LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI del Ministero della Sanità, DISPOSIZIONI del Ministero del Lavoro inerenti all’Inquinamento Atmosferico e delle Acque.
- ⇒ REGOLAMENTO LOCALE di IGIENE tipo.
- ⇒ DECRETO MINISTERIALE n°37 del 22 gennaio 2008 "Norme per la sicurezza degli impianti" (ex legge 46/90).
- ⇒ DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e interpretazioni
- ⇒ CEDRETO PRESIDENTE CONSIGLIO dei MINISTRI del 5 dicembre 1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”
- ⇒ DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 1 agosto 2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”.
- ⇒ DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”

Art. 12 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, sarà effettuata **A CARICO** della Ditta Appaltatrice per un periodo di **ANNI UNO**, decorrenti dalla data di approvazione del collaudo definitivo invernale, prevista a titolo gratuito compresa nel presente appalto.

Art. 13 CONCLUSIONI

La Ditta Appaltatrice **DICHIARA** di aver analizzato l'intero progetto e di ritenerlo **IDONEO** per il raggiungimento degli obiettivi riportati.

Inoltre, se fossero stati riscontrati errori o descrizioni ritenute di varia interpretazione, la Ditta Assuntrice, è tenuta a segnalarlo quanto prima e comunque **PRECEDENTEMENTE** alla presentazione dell'offerta.

Ozzero lì,

L'APPALTATORE

IL COMUNE DI OZZERO

(.....)

(.....)